NORME SULLA QUALITA' E LA TRASPARENZA DELLA FILIERA DEGLI OLI DI OLIVA VERGINI

Art. 11

Disciplina sulla vendita sottocosto degli oli di oliva extra vergini

Nel settore degli oli di oliva extra vergini la vendita sottocosto e' soggetta a comunicazione al comune dove e' ubicato l'esercizio commerciale almeno venti giorni prima dell'inizio e puo' essere effettuata solo una volta nel corso dell'anno. E' comunque vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al 10 per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio.

Versione in vigore dal 1 febbraio 2013, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sulla qualita' e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini
Estremi	Legge 14 gennaio 2013, n. 9
Capo	III — Norme sul funzionamento del mercato e della concorrenza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2013

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sulla-qualita-e-la-trasparenza-della-filiera-degli-oli-di-oliva/art-11-disciplina-sulla-vendita-sottocosto-degli-oli-di-oliva-extra-vergini

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it